

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4432 del 22/08/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 - DITTA ASCARI SERVICE DI ASCARI GERMANO IN COMUNE DI RIO SALICETO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4599 del 22/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 32819/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**ASCARI SERVICE DI ASCARI GERMANO**" - **Rio Saliceto**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**ASCARI SERVICE DI ASCARI GERMANO**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Rio Saliceto – Via per Guastalla n.3** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **distributore carburanti ed autolavaggio** acquisita agli atti con prot.n.**PGRE/2016/12317** del **10/11/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, come rinnovo senza modifiche della precedente autorizzazione settoriale;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento provenienti in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, come rinnovo senza modifiche della precedente autorizzazione settoriale;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**ASCARI SERVICE DI ASCARI GERMANO**" ubicato nel comune di **Rio Saliceto – Via per Guastalla n.3**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06

Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Dati tecnici

- Il presente allegato si riferisce al punto di scarico in corpo idrico superficiale (denominato scarico n.2 in planimetria) costituito dalle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio degli automezzi, alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio della stazione di distribuzione carburanti.
- Le acque reflue industriali derivanti dall'autolavaggio sono trattate da un impianto costituito da una vasca di separazione fanghi del volume utile di 5 m³, impianto di separazione oli avente capacità di 2,5 m³, vasca di ossidazione costituita da un biofiltro di volume pari a 4,4 m³, vasca di accumulo per il ricircolo dell'acqua. Alla stessa rete, a valle dell'impianto di depurazione si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, con un carico di 3 AE, previo trattamento in fossa imhoff.
- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso stradale recapitante nel Canale Griminella, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico a valle degli impianti di trattamento deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente ARPAE indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06, i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto ed attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

9. Devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli scaglionati nell'arco dell'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD, tensioattivi totali, idrocarburi totali, P totale, grassi e oli animali e vegetali, di cui almeno uno riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. La presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
13. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla scrivente ARPAE per gli eventuali atti di legge.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla scrivente ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Dati tecnici

- Il presente allegato si riferisce al punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento (denominato scarico n. 1 in planimetria) derivanti dal piazzale del distributore interessato dal traffico veicolare.
- Le acque reflue di dilavamento sono trattate attraverso un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, un separatore fanghi del volume utile di circa 5 m³ ed un separatore oli con filtro a coalescenza della capacità di 8 l/s.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso stradale recapitante nel Cavo Griminella, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia;

Prescrizioni

1. Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente ARPAE indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, in particolare dovrà essere verificato periodicamente il livello degli oli nel disoleatore.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06, i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto ed attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
9. Deve essere effettuato almeno una volta all'anno 1 autocontrollo analitico sui reflui scaricati, che attesti il rispetto dei limiti per i parametri: solidi sospesi totali e idrocarburi totali su un campione di tipo medio -

composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore alle 3 ore.

10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.

11. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

12. La presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

13. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla scrivente ARPAE per gli eventuali atti di legge.

14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta risulta che l'attività svolta presso lo stabilimento rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla propria classe acustica di appartenenza.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.